



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE QUESTIONI TRATTATE NELL'ESERCITAZIONE CON GLI AVVOCATI TUTORI DI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2024

Norme di riferimento:

- Art. 1920 c.c. Assicurazione sulla vita. Designazione di un terzo
Art. 1921 c.c. Revoca del beneficio
Artt. 1411-1412 c.c. Contratto a favore di terzi; morte del terzo.

Sentenze di riferimento

Cass. Civ. Sez. Unite 30.4.2021, n. 11421

Massima

La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.

Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo

Cenni generali

(1) Cenni sull'assicurazione sulla vita e sulla designazione del terzo beneficiario

La designazione del beneficiario costituisce atto inter vivos con efficacia post mortem, da cui deriva l'immediato acquisto di un diritto proprio in capo ai soggetti individuati.

La formula "*eredi legittimi*" identifica soggettivamente i beneficiari, nel senso che l'individuazione di questi deve svolgersi con riferimento a quanti, al momento della morte dello stipulante, rivestono la qualità di eredi in forza del titolo – in questo caso la Legge – prescelto dallo stipulante stesso.

Ai fini della individuazione dei beneficiari, la redazione di un successivo testamento non importa revoca della designazione e deve, quindi, procedersi – indipendentemente dalle vicende successorie (testamento, rinuncia all'eredità di alcuno dei chiamati, ad es.) – ad individuare quelli che sarebbero eredi secondo l'astratta delazione ereditaria legittima.

Le disposizioni mortis causa e il diritto contrattuale alla prestazione assicurativa operano su piani differenti.

(2) Cenni sul contratto a favore di terzi.

Cfr. art. 1412, comma 2, c.c.: "*La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente*".

(2) La ripartizione dell'indennizzo tra i beneficiari: secondo le quote ereditarie o in parti uguali?

La fonte del credito avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo è un atto inter vivos.

Pertanto, questo non soggiace alle regole della comunione ereditaria.

La determinazione dei beneficiari fatta nel novero degli eredi non implica la ripartizione dell'indennizzo secondo i meccanismi di ripartizione dei crediti ereditari stabiliti in materia di successioni.

In ottica difensiva, si prendono in esame le tre contrapposte posizioni:

(MEVIA) Mevia nulla potrà richiedere, a titolo di indennizzo, perché è erede testamentario.

(CAIO) Caio chiederà alla Banca il pagamento pro quota dell'indennizzo. Sosterrà di avere diritto alla metà dell'indennizzo in quanto, al momento della designazione degli "*eredi legittimi*" come beneficiari, questi erano due (Caio e Sempronio). Martino e Filano succedono *ex art.* 1412, comma 2, c.c. nel diritto di Sempronio e dunque si dividono la metà spettante a quest'ultima.

(MARTINO)

FILANO) Martino e Filano chiederanno alla Banca il pagamento pro quota dell'indennizzo. Sosterranno che esso andrà ripartito in tre parti uguali e che dunque a loro spettano i 2/3 dell'indennizzo. Beneficiari sono gli "*eredi legittimi*" da individuare al momento della morte di Tizio. Tali sono, in virtù dell'istituto della rappresentazione *ex artt.* 467 e ss. c.c., anche Martino e Filano. Atteso che, secondo la giurisprudenza, alla ripartizione dell'indennizzo non si applicano le regole della comunione ereditaria, Martino, Filano e Caio hanno diritto ad una quota uguale dell'indennizzo.